# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## IL CONSIGLIO

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 63 DEL CONSIGLIO
**relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Commissione**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 154 nonchè l'articolo 19 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità;

Considerando che spetta al Consiglio della Comunità Economica Europea fissare gli stipendi, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri della Commissione,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino alla cessazione dalle funzioni i membri della Commissione hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e ad indennità espressi nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità.

*Articolo 2*

Lo stipendio base mensile è così fissato :

| | |
|---|---|
| Presidente | 85.600 Fr.b. |
| Vicepresidente | 77.150 Fr.b. |
| Commissario | 68.750 Fr.b. |

*Articolo 3*

1. Gli assegni familiari comprendono :

*a*) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base;

*b*) l'assegno per figli a carico pari a 1.000 Fr.b. al mese per ogni figlio;

*c*) l'indennità scolastica.

2. È considerato capo famiglia il membro della Commissione coniugato o che abbia figli a carico. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il membro non percepisce l'assegno di capo famiglia.

3. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del membro della Commissione o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal membro della Commissione.

L'assegno è concesso :

— per il figlio che non ha raggiunto l'età di 18 anni,

— per il figlio dai 18 ai 25 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da malattia grave o da infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di tale malattia o infermità.

4. Il membro della Commissione percepisce inoltre un'indennità scolastica pari all'ammontare delle

spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 900 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico ai sensi del precedente paragrafo 3, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 6 anni e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 21 anni.

*Articolo 4*

1. I membri della Commissione percepiscono un'indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % dello stipendio base.

2. I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

| | |
|---|---|
| Presidente | 17.500 Fr.b. |
| Vicepresidente | 11.250 Fr.b. |
| Commissario | 7.500 Fr.b. |

*Articolo 5*

Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Commissione ha diritto :

*a*) ad un'indennità compensativa delle spese di prima sistemazione; l'ammontare dell'indennità versata al momento dell'entrata in funzione è pari a due mesi di stipendio base mensile e ad un mese di tale stipendio alla cessazione dalle funzioni;

*b*) al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

In caso di rinnovo del mandato, il membro della Commissione non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'altra istituzione delle Comunità, che abbia sede provvisoria nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto di risiedere, in ragione del proprio mandato, e semprechè prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

*Articolo 6*

Il membro della Commissione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori della sede provvisoria della Comunità fruisce :

*a*) del rimborso delle spese di viaggio,

*b*) del rimborso delle spese di albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

*c*) di un'indennità di 650 Fr.b. per giornata intera di trasferta; tale indennità viene elevata a 1.250 Fr.b. per trasferte fuori Europa.

*Articolo 7*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Commissione percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile, il cui ammontare è fissato al 40 % dello stipendio base percepito alla cessazione dalle funzioni, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni, al 45 % del medesimo stipendio, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è superiore a due e inferiore e tre anni e al 50 % negli altri casi.

2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Commissione viene affidato un nuovo mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi l'importo, prima che siano dedotte le imposte, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Commissione, a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 di cui sopra. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

Il Consiglio prende tutte le disposizioni atte a garantire l'applicazione di quanto dispone il precedente comma.

*Articolo 8*

1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Commissione hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60° anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente

di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella :

| | |
|---|---|
| 60 anni | 0,64271 |
| 61 anni | 0,69762 |
| 62 anni | 0,75985 |
| 63 anni | 0,82157 |
| 64 anni | 0,90554 |

*Articolo 9*

La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50 % dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12 di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito.

*Articolo 10*

Il membro della Commissione colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, fruisce, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente :

*a*) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 9, con un minimo del 25 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni;

*b*) se l'invalidità è temporanea, ha diritto, fino alla guarigione, ad una rendita pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni e al 25 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 9, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi 7 anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

*Articolo 11*

Il membro della Commissione fruisce del regime di sicurezza sociale previsto dagli articoli da 72 a 75 dello statuto dei funzionari delle Comunità.

*Articolo 12*

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, la Comunità è, nei limiti delle obbligazioni che le incombono ai sensi del presente regime di pensioni, surrogata al membro della Commissione o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

*Articolo 13*

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della Commissione che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

*Articolo 14*

Qualora un membro della Commissione deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Commissione avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

*Articolo 15*

1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Commissione che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, beneficiano di una pensione di riversibilità.

Tale pensione è pari :

| | |
|---|---|
| per la vedova al | 50 % |
| per ciascun orfano di padre al | 10 % |
| per ciascun orfano di padre e di madre al | 20 % |

della pensione maturata a norma dell'articolo 9 dal membro o dall'ex membro della Commissione il giorno del suo decesso. Tuttavia, se il membro della Commissione è deceduto in corso di mandato, la pensione di riversibilità è calcolata sulla base di una pensione pari al 50 % dello stipendio base percepito al momento del decesso.

2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo versate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Commissione, che è servito di base di calcolo. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati secondo le percentuali previste sopra.

3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso di applicazione delle

disposizioni previste dall'articolo 14, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre, il diritto alla pensione di orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale del figlio e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla donna che abbia sposato un ex membro della Commissione che, al momento del matrimonio, abbia maturato diritti a pensione a norma del presente regolamento, nè ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Commissione avvenga dopo cinque anni di matrimonio.

6. La vedova che contrae nuovo matrimonio cessa di aver diritto alla pensione di riversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.

*Articolo 16*

In caso di dimissioni d'ufficio per colpa grave il membro della Commissione perde qualsiasi diritto alla indennità transitoria e alla pensione di anzianità senza tuttavia che gli effetti di tale misura possano estendersi agli aventi diritto.

*Articolo 17*

Il Consiglio, se decide un aumento dello stipendio base, deve contemporaneamente prendere una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

*Articolo 18*

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio della Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni, in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

*Articolo 19*

1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 vengono pagate nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità.

2. Le somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 vengono pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, sia nella moneta del paese dove risiedono, sia nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità; la scelta è valida per almeno due anni. Qualora nè il primo nè il secondo di tali paesi sia uno dei paesi della Comunità, le somme dovute sono pagate nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità.

*Articolo 20*

A titolo transitorio, gli ex membri della Commissione ai quali, al momento della cessazione dalle funzioni era applicabile il trattamento economico provvisorio, fruiscono dell'indennità provvisoria e dell'indennità di prima sistemazione previste da tale trattamento provvisorio, alle condizioni in esso stabilite.

L'ammontare della loro pensione, liquidato sulla base del presente regolamento, non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni del trattamento pecuniario provvisorio.

*Articolo 21*

Il regolamento relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto della Comunità è applicabile ai membri della Commissione.

*Articolo 22*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**A. MÜLLER-ARMACK**